

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Prof. Avv. Elisa Valeriani

Studio Legale Valeriani & Partners

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Contenuti dell'intervento

- ▶ Affidamento Incarichi di vertice in società partecipate ed altri organismi
- ▶ Cenni ad affidamento di incarichi dirigenziali
- ▶ Affidamento incarichi esterni di natura professionale
- ▶ Interessenza con disciplina di prevenzione della corruzione e trasparenza

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ▶ **L. 6 novembre 2012, n. 190** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
- ▶ **Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39** «Disposizioni in materia di inconferebilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.»

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ▶ Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
- ▶ DPR 62 /13 «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici»
- ▶ D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 «Codice dei Contratti Pubblici»

Incarichi in posizione di vertice e cenni
a incarichi dirigenziali

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

La disciplina dettata dal D.Lgs 39/2013, concerne le ipotesi di incoferibilità e incompatibilità di incarichi nelle P.A. di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni.

Ratio della norma

Le misure sono volte a:

- garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti da parte della sfera politica o dal settore privato;
- evitare che lo svolgimento di certe attività / funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali o posizioni assimilate, e quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo,

AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità ed inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico

ONORABILITÀ E MORALITÀ

Il legislatore ha stabilito requisiti di onorabilità e moralità richiesti per coprire incarichi dirigenziali e assimilati, fissando all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 il divieto di assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione.

INCONFERIBILITÀ

È la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto

- a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
- a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico
- a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di quest' ultima

INCOMPATIBILITÀ

È l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico

INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Inconferibilità	Incompatibilità
Si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.	Si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico
È una condizione non risolvibile di contrasto tra diverse situazioni o status.	È una condizione risolvibile di contrasto tra diverse situazioni lavorative.
A differenza dell'incompatibilità, la causa di inconferibilità non può essere rimossa, ma rimane un dato di fatto.	A differenza dell'inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

INCONFERIBILITA'

	Presidente con deleghe/ Amministratore delegato o Unico		Presidente senza deleghe o componente Consiglio di Amministrazione		Componente organo indirizzo		Incarichi di vertice (es. D.G.) senza esercizio esclusivo poteri amministrazione e gestione			Dirigente, interno o esterno, con esercizio esclusivo poteri amministrazione e gestione			Consulente		Amministratore ente pubblico
	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	PA	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	PA	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	
Condannati (anche non in giudicato) per reati contro p.a.	X <i>(art. 3 co 1 d)</i>								X <i>(art. 3 co 1 a)</i>	X <i>(art. 3 co 1 c)</i>		X <i>(art. 3 co 1 c)</i>			X <i>(art. 3 co 1 b)</i>
Incarichi enti privati finanz./regolati (2 anni prec.)									X <i>(art. 4 co 1 a)</i>			X <i>regione (art. 7 co 1 b)</i>			X <i>(art. 43 co 1 b)</i>
A) 2 anni prec. Membro giunta/consiglio regione conferente	X <i>Livello regionale (art. 7 co 1 d)</i>								X <i>regione (art. 7 co 1 a)</i>			X <i>regione (art. 7 co 1 b)</i>			X <i>Livello regionale (art. 7 co 1 c)</i>
B) 1 anno prec. Membro giunta/ consiglio ente locale nella regione conferente	X <i>Livello regionale (art. 7 co 1 d)</i>								X <i>regione (art. 7 co 1 a)</i>			X <i>regione (art. 7 co 1 b)</i>			X <i>Livello regionale (art. 7 co 1 c)</i>
Pres./AD ente privato controllo della Regione conferente o di un Ente Locale nella stessa Regione (A e B).	X <i>Livello regionale (art. 7 co 1 d)</i>								X <i>regione (art. 7 co 1 a)</i>			X <i>Ente Locale (nella Regione) (art. 7 co 2 b)</i>			X <i>Livello regionale (art. 7 co 1 c)</i>
C) 2 anni prec. Membro giunta/consiglio Ente Locale conferente	X <i>Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 d)</i>								X <i>Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 a)</i>			X <i>Ente Locale (nella Regione) (art. 7 co 2 b)</i>			X <i>Livello locale (nella Regione) (art. 7 co 2 c)</i>
D) 1 anni prec. Membro giunta/consiglio Ente Locale nella stessa regione	X <i>Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 d)</i>								X <i>Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 a)</i>			X <i>Ente Locale (nella Regione) (art. 7 co 2 b)</i>			X <i>Livello locale (nella Regione) (art. 7 co 2 c)</i>
Pres./AD ente privato controllo di enti locali nella stessa Regione (C o D)	X <i>Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 d)</i>								X <i>Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 a)</i>						X <i>Livello locale (nella Regione) (art. 7 co 2 c)</i>

NOTA: le inconferibilità di cui all'art. 7 non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

INCOMPATIBILITA'

	Presidente con deleghe/ Amministratore delegato o Unico		Presidente senza deleghe o componente Consiglio di Amministrazione		Componente organo indirizzato		Incarichi di vertice (es. D.G.) senza esercizio esclusivo poteri amministrazione e gestione			Dirigente, interno o esterno, con esercizio esclusivo poteri amministrazione e gestione			Consulente		Amministratore ente pubblico
	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	PA	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	PA	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	
Incarichi vertice e dirigenziali nella P.A. con poteri vigilanza/controllo su enti		X (art.9 co 1)												X (art.9 co 1)	
Attività professionale regolata/finanziata PA conferente	X (art.9 co 2)								X (art.9 co 2)			X (art.9 co 2)			X (art.9 co 2)
Componente giunta/consiglio Regione interessata	X Livello regionale (art.13 co 2 a)								X Livello regionale (art.11 co 2 a)	X Livello regionale e locale (art.12 co 3 a, co 4 a)		X Livello regionale e locale (art.12 co 3 a, co 4 a)			X Livello regionale (art.11 co 2 a)
Componente giunta/consiglio Ente Locale nella stessa Regione	X Livello regionale (art.13 co 2 b)								X Livello regionale (art.11 co 2 b)	X Livello regionale (art.12 co 3 b)		X Livello regionale (art.12 co 3 b)			X Livello regionale (art.11 co 2 b)
Presidente/AD ente privato in controllo pubblico Regione	X (art.11 co 2 c)								X Livello regionale (art.11 co 2 c)	X Livello regionale (art.12 co 3 c)		X Livello regionale (art.12 co 3 c)			X Livello regionale (art.11 co 2 c)
Presidente/AD ente privato in controllo pubblico Ente Locale nella stessa Regione	X Livello regionale (art.13 co 2 c)														
Componente giunta/consiglio Ente Locale interessato									X Livello locale (art.11 co 3 a)						X Livello locale (art.11 co 3 a)
Componente giunta consiglio Ente Locale nella stessa Regione dell'Ente Locale conferente	X Livello locale (art.13 co 3)								X Livello locale (art.11 co 3 b)	X Livello locale (art.12 co 4 b)		X Livello locale (art.12 co 4 b)			X Livello locale (art.11 co 3 b)
Componente organi indirizzato enti privati controllo pubblico Regione/Ente Locale nella stessa Regione									X Livello locale (art.11 co 3 c)	X Livello locale (art.12 co 4 c)		X Livello locale (art.12 co 4 c)			X Livello locale (art.11 co 3 c)
Assunzione/mantenimento componente org. indirizzato PA conferente												X (art.12 co 1)			
Assunzione/mantenimento Presidente./AD ente privato controllo pubblico conferente										X (art.12 co 1)					

Il ruolo e i poteri del RPCT

IL RPCT

Il RPC di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

IL RPCT

Il legislatore ha attribuito al RPCT che venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione con le norme del d.lgs 39/13 il potere di avvio del procedimento di accertamento e di verifica della situazione di inconferibilità, di dichiarazione di nullità dell'incarico e il potere di applicare la sanzione inibitoria nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico

IN CASO DI INCONFERIBILITA'

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

IN CASO DI INCONFERIBILITA'

Il RPC elabora l'atto iniziale, che comprende due distinti accertamenti:

- Il primo oggettivo, relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità;
- Il secondo successivo al primo, in caso di sussistenza della inconferibilità, per valutare l'elemento psicologico di cd colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico

IN CASO DI INCONFERIBILITA'

Accertata la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPC

- Dichiarare la nullità della nomina
- Procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013

IN CASO DI INCONFERIBILITA'

Il RPC ha il potere di avvio del procedimento, di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione di nullità dell'incarico e ha il potere sanzionatorio

IN CASO DI INCONFERIBILITA'

L'ATTO DI CONTESTAZIONE contiene

- brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata,
- l'invito a presentare memorie a discolpa, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa

Prodottosi l'effetto nullità l'atto che rimane da adottare è quello dichiarativo della nullità

Dichiarata la nullità dell'incarico prende avvio il procedimento «distinto» di accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo conferente l'incarico

IN CASO DI INCOMPATIBILITA'

L'articolo 19 del D.lgs 39/13 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Il RPC ha il dovere di avviare un solo procedimento. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPC contesta all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico

ACCERTAMENTO

I procedimenti di accertamento delle situazioni di inconferibilità e sanzionatori devono svolgersi nel rispetto del principio del principio del contraddittorio, affinché sia garantita la partecipazione dei interessati

Il ruolo e i compiti di ANAC

Il ruolo e i compiti di ANAC

Poteri di vigilanza e di accertamento sono anche attribuiti all'Autorità ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 39/2013, ove al c. 1, specifica che *«l'autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi»*

Il ruolo e i compiti di ANAC

Detto potere può attivarsi su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle amministrazioni (sempre che il parere riguardi specifiche fattispecie), su segnalazione dello stesso RPC, (ai sensi dell'art. 15, comma 2), ovvero d'ufficio (come nel caso in cui l'ANAC, occupandosi di vicende diverse, venga a conoscenza di situazioni di possibile inconferibilità o incompatibilità).

Il ruolo e i compiti di ANAC

L'accertamento è svolto dall'Autorità nel rispetto del principio del contraddittorio, con una interlocuzione che si svolge con il RPC dell'amministrazione interessata. L'accertamento si svolge sulla base dei documenti messi a disposizione dell'Autorità, con la possibilità, ove si riveli necessario, di procedere all'audizione degli interessati (RPC, organo conferente, soggetto incaricato), secondo quanto disposto dal "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione" in corso di approvazione da parte dell'Autorità.

I compiti del RPCT nei casi di accertamento dell'ANAC

Nei casi di accertamento compiuto dall'Autorità, quindi, al RPC si deve ritenere preclusa ogni altra azione di accertamento, sul piano oggettivo, di violazioni delle norme del d.lgs. n. 39

I compiti del RPCT nei casi di accertamento dell'ANAC

Residuano, in questi casi, in capo al RPC funzioni non secondarie e non attribuibili all'ANAC:

- ▶ prendere atto dell'accertamento compiuto dall'ANAC e della conseguente, automatica, nullità dell'atto di conferimento, ovvero diffidare l'interessato ad optare tra incarichi dichiarati incompatibili;
- ▶ avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità)

I compiti del RPCT nei casi di accertamento dell'ANAC

Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente.

Il ruolo e i compiti di ANAC

ANAC, ove ritenga violate le disposizioni di cui al d.lgs 39/2013 accerta la nullità dell'atto di conferimento

Il ruolo e i compiti di ANAC

Il potere di accertamento di ANAC si sostanzia in un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici, come tale impugnabile davanti al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018 n. 126).

Il ruolo e i compiti di ANAC

All'autorità è riconosciuto, ai sensi del comma 2, del citato art. 16, il potere, a seguito di segnalazione (della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica) o d'ufficio, di sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative

Il ruolo e i compiti di ANAC

L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico, che intenda comunque procedere al conferimento dell'incarico, deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità

Il ruolo e i compiti di ANAC

Il potere di sospensione della procedura di conferimento dell'incarico è quindi finalizzato a richiamare l'attenzione dell'amministrazione che sta conferendo l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale, sulla possibile esistenza di cause di inconferibilità delle quali, però, l'amministrazione stessa può non tener conto, opportunamente motivando.

Il ruolo e i compiti di ANAC

nei casi in cui siano stati conferiti incarichi dichiarati nulli si prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto in parola, l'impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell'atto, di conferire gli incarichi di propria competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati

il mancato adeguamento da parte del RPC all'accertamento dell'ANAC e il potere di ordine dell'Autorità.

ove l'Autorità abbia adottato atti di accertamento di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dotati di effetti prevalenti, l'amministrazione interessata e il suo RPC siano obbligati all'adozione degli atti conseguenti all'accertamento. Qualora non vi provvedano, l'Autorità, cui non sono attribuiti poteri di tipo sostitutivo (quali la nomina di commissari ad acta), può esercitare il proprio potere di ordinare all'amministrazione e all'RPC di adottare tali atti.

**LE DICHIARAZIONI DI
INSUSSISTENZA DI
SITUAZIONI DI
INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'**

ART. 20 DEL D.LGS 39/13

Pone in capo al soggetto interessato di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità previste dallo stesso decreto,

Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico

LE DICHIARAZIONI

Tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., i requisiti necessari alla nomina, ovvero l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità in capo al soggetto che si vuole nominare

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

- ▶ estremi dell'atto;
- ▶ curriculum vitae;
- ▶ dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali;
- ▶ i compensi percepiti, comunque denominati

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

il comma 2, dell'*art. 15* del D.Lgs 33/13 stabilisce inoltre, che gli obblighi di pubblicazione e comunicazione costituiscono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto.

OBBLIGO	TEMPISTICHE	RIFERIMENTO
<p>Estremi agli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato</p>	Tempestivo	ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013
Per ciascun titolare di incarico:		
1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013
2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo	ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013
3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo	ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo	ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- ▶ requisiti di idoneità professionale;
- ▶ la capacità economica e finanziaria;
- ▶ le capacità tecniche e professionali.

I criteri di selezione

Devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Requisiti di idoneità

ANAC ha considerato che i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice, avendo carattere personale ed esprimendo **uno status** dell'operatore economico, non essendo attinenti all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone né all'obiettiva qualità dell'adempimento delle prestazioni, **non possono essere oggetto di avvalimento**

Requisiti di idoneità

in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, l'Autorità ha espresso in generale l'orientamento secondo cui i requisiti devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata (parere di precontenzioso n. 36 del 26 febbraio 2014; parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 269 del 14 marzo 2018).

Requisiti di idoneità: l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Sul tema dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'evoluzione della giurisprudenza e dell'orientamento dell'Autorità è stata nel senso di un approccio sostanziale funzionale a non restringere ingiustificatamente e irragionevolmente la partecipazione alle procedure di gara degli operatori economici, soprattutto nelle ipotesi in cui i bandi di gara non si limitino a richiedere l'iscrizione camerale riferita ad un'attività corrispondente o congruente con quella oggetto di affidamento, ma richiedano altresì requisiti di capacità tecnico-professionale basati sull'esperienza pregressa comprovabile con adeguata documentazione; un maggior rigore si renderà necessario nell'interpretazione e applicazione delle clausole del bando nell'ipotesi in cui sia prevista esclusivamente l'iscrizione camerale per una specifica attività senza che siano richiesti altri requisiti speciali di partecipazione (parere di precontenzioso n. 1382 del 21 dicembre 2016).

Requisiti di idoneità: l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Le questioni interpretative che possono sollevarsi in sede di gara riguardano sovente fattispecie in cui le clausole del bando o del disciplinare di gara richiamano l'iscrizione camerale con riferimento ad attività “*analogà*” o “*similare*”, ma si pongono anche nelle ipotesi in cui la disciplina di gara richiami un'iscrizione camerale per “*attività corrispondente*” a quella oggetto del contratto.

Requisiti di idoneità: l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

I principi di attinenza all'oggetto dell'appalto e proporzionalità insieme all'esigenza di salvaguardare il *favor participationis* diventano i parametri di riferimento per una corretta interpretazione ed applicazione delle clausole del disciplinare di gara al fine di non pregiudicare ingiustificatamente la partecipazione alla procedura dei concorrenti interessati e dotati delle capacità necessarie per eseguire il contratto.

Requisiti di idoneità: l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

«la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l'oggetto del contratto di appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste; e ciò in quanto l'oggetto sociale viene inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10.11.2017, n. 5182 che richiama: Cons. Stato, sez. V, 7.2.2012, n. 648 e sez. IV, 23.9.2015, n. 4457; T.A.R. Napoli, sez. I, 3.2.2015, n. 819; T.A.R. Veneto, sez. I, 1.9.2015, n. 953).

Requisiti di idoneità: l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

ANAC ha considerato legittima la clausola del bando di gara che prevede la durata minima dell'iscrizione camerale per l'attività in affidamento, ritenendola non sproporzionata o illogica o irrazionale visto che afferisce a un elemento soggettivo ed è preordinata a selezionare soggetti che si presume operino da un congruo lasso di tempo e garantiscano anche sotto tale profilo una certa affidabilità dell'operatore economico (parere di precontenzioso n. 229 del 16 dicembre 2015).

Requisiti di idoneità: l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

L'iscrizione camerale deve essere verificata rispetto all'attività prevalente, tenuto conto degli altri requisiti di idoneità tecnico-professionale individuati nel disciplinare di gara e nell'insieme del documento camerale tenuto conto della descrizione dell'oggetto sociale in esso contenuta al fine di verificare la corrispondenza con l'oggetto del contratto pubblico in affidamento e dovendosi garantire, oltre alla qualificazione degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara, anche la tutela dell'interesse all'apertura e ampliamento del mercato «a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale» (cfr. Cons. Stato, n. 5182/2017).

I codici ATECO

«il requisito dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere valutato con un approccio sostanzialistico, essendo irrilevante l'identificazione delle attività in base ai codici ATECO, poiché tale sistema ha funzione prevalentemente statistica in quanto finalizzato ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione di quale attività prevalente o accessoria» (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 17/01/2018, n. 262).

I codici ATECO

L'Autorità ha considerato che, ove i codici ATECO non corrispondano pienamente all'oggetto contrattuale, la clausola del disciplinare di gara relativa all'iscrizione camerale debba essere interpretata e applicata secondo proporzionalità e ragionevolezza senza un ingiustificato irrigidimento, soprattutto per l'ipotesi in cui l'obbligo di possedere l'iscrizione per determinati codici ATECO non risulti tra i requisiti previsti nella *lex specialis* di gara (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 345 del 5 aprile 2018).

I codici ATECO

Quando un bando di gara richiede l'iscrizione camerale per “*attività*” corrispondente o simile a quella in affidamento, la stazione appaltante dovrà, ove possibile alla luce della documentazione in atti, verificare quale sia l'attività effettivamente svolta dal concorrente per valutarla in rapporto all'oggetto del contratto e, in specie, all'attività prevalente dello stesso (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 574 del 13 giugno 2018; parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 551 del 11 maggio 2016).

L'iscrizione in albi professionali e in registri

Ci sono ipotesi in cui l'iscrizione all'albo professionale o al registro è condizione necessaria in quanto legittimante lo svolgimento dell'attività. (es. servizi legali, rispetto ai quali nelle linee guida approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, l'Autorità si è espressa nel senso che *«In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale»*, considerando che in relazione ai primi le stazioni appaltanti dovranno richiedere *«l'iscrizione in Albi o elenchi laddove necessaria per l'espletamento del servizio legale»*)

L'iscrizione in albi professionali e in registri

ANAC si è espressa diverse volte in tema di iscrizione al Registro Unico dei Produttori (RUP), ritenendo, sulla base di una lettura combinata delle norme legislative interessate dall'iscrizione stessa e dell'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, che fosse legittima l'ammissione alla procedura di gara degli operatori economici privi dell'attestato di idoneità professionale in quanto si era dimostrato, per gli operatori interessati, che lo stesso non era di fatto conseguibile (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 210 del 1° marzo 2018).

L'iscrizione in albi professionali e in registri

ANAC ha considerato il requisito di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), della legge n. 154/2016 necessario ai fini della partecipazione alla procedura di gara soltanto nel caso in cui l'oggetto del contratto di appalto includesse, accanto all'attività di manutenzione del verde pubblico, anche la produzione e/o la fornitura, la commercializzazione e/o l'importazione *«di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci» ai sensi del d.lgs. n. 214/2005, diversamente la stazione appaltante era legittimata ad ammettere gli operatori economici privi del requisito* (parere di precontenzioso reso con delibera n. 255 del 7 marzo 2018).

L'iscrizione in albi professionali e in registri

«attribuire all'articolo 12, comma 1, lettera b), una funzione eterointegrativa del bando, nonostante l'impossibilità di conseguire il requisito di idoneità ivi previsto entro il termine di scadenza delle offerte, rischia di integrare una violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti, laddove si imponga il possesso un requisito di idoneità professionale non disponibile» (Tar Lazio, sentenza n. 11116/2017).

L'iscrizione in albi professionali e in registri

È legittimo l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse ad assumere incarichi legali, finalizzata a formare un elenco di professionisti, e contenente come requisito di idoneità professionale l'iscrizione all'Ordine degli avvocati da almeno 7 anni ritenendolo rientrare nell'ambito delle scelte discrezionali della S.A. specificando al contempo la necessità di una motivazione alla base di tale scelta (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 397 del 17 aprile 2018)

Capacità economica e finanziaria

Fra i criteri di selezione degli operatori economici un aspetto particolarmente innovativo introdotto dal d.lgs. n. 50 del 2016 concerne la “*consistenza*” della capacità economica e finanziaria da attestare ai fini della partecipazione alla procedura e le modalità attraverso le quali gli operatori, in sede di ammissione, comprovano il possesso delle suddette capacità.

Capacità economica e finanziaria

L'art. 83, comma 4, stabilisce che per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti attinenti alla capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti nel bando di gara possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; c) un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Fatturato minimo annuo

Il comma 5 dell'articolo 83 individua nel doppio del valore stimato dell'appalto il limite massimo del fatturato che può essere previsto dalla *lex specialis* di gara quale requisito per la partecipazione alla procedura.

La stazione appaltante è libera di individuare requisiti minimi di partecipazione più stringenti rispetto a quelli previsti dal Codice purché coerenti, logici ed adeguati allo specifico oggetto della gara di appalto, salvo la manifesta illogicità e irragionevolezza degli stessi (*ex multis* delibera n. 78 del 3 febbraio 2016, n. 1068 del 14 novembre 2018, parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 896 del 17 ottobre 2017).

Fatturato globale e fatturato specifico

L'art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti un *“fatturato globale”* dell'impresa nonché uno specifico *“relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara”*.

Ciò significa che mentre il fatturato *“globale”* concerne la dimostrazione della capacità economico-finanziaria del concorrente in termini generali, quello *“specifico”* attiene alla prova dello svolgimento di servizi o di forniture di beni propri di quello specifico settore cui attiene l'oggetto della gara.

Fatturato globale e fatturato specifico

Il nuovo Codice introduce due limiti espressi alla discrezionalità della stazione appaltante: il primo è di carattere quantitativo e comporta che il fatturato richiesto non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto; il secondo limite, invece, è di carattere sistematico e comporta la necessità di motivare in modo adeguato la scelta di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato aziendale, nonché di motivare in modo ancora più rigoroso la previsione di una soglia di fatturato superiore al limite quantitativo di cui si è detto.

Fatturato globale e fatturato specifico

La stazione appaltante può richiedere nel bando un fatturato globale d'impresa per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento pari ad un ammontare fino al doppio dell'importo posto a base di gara (delibera n. 78 del 3 febbraio 2016).

Capacità tecnico professionale

La stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara (circa la rilevanza del “vaglio in concreto” di tali presupposti cfr. parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 99 del 10 giugno 2015).

Capacità tecnico professionale

La discrezionalità della stazione appaltante può esplicarsi in vario modo, ad esempio, nella previsione di clausole con le quali sancisce che i requisiti di capacità debbano essere posseduti, nel caso di RTI o consorzi, da tutti i concorrenti riuniti o consorziati, anziché dal solo concorrente del gruppo deputato a svolgere la parte di servizio per la quale tale certificazione abbia ragione di essere.

L'intento, in casi siffatti, è quello non solo di prevedere requisiti più stringenti ma anche di coniugare l'importanza del requisito con il soggetto deputato a svolgerlo. Rispetto a tale ipotesi, l'Autorità, nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 608 del 31 maggio 2017 - nell'ambito di una procedura per l'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione di sistemi informativi - si è pronunciata sulla legittimità di un disciplinare di gara indicante, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di una specifica certificazione (*“essere partner certificati Oracle di livello non inferiore a Gold”*) da parte di tutti i concorrenti riuniti in RTI o consorziati.

Capacità tecnico professionale

Tale previsione è stata ritenuta ragionevole e proporzionale rispetto al servizio oggetto di affidamento, sulla base della motivazione fornita dall'Amministrazione dalla quale emergeva l'elevato indice di complessità tecnica dell'affidamento, concernente una serie di attività riferibili ad un sistema informatico per il quale risultava necessario avvalersi di personale adeguatamente qualificato, idoneo a garantire i massimi livelli di efficacia, qualità e tempestività.

Capacità tecnico professionale

A tal proposito, si evidenzia che il procedimento di valutazione dei requisiti, di competenza specifica della stazione appaltante, è sindacabile solo nella misura in cui appaia fondato su un iter logico viziato da illogicità, irrazionalità e irragionevolezza (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 794 del 19 luglio 2017).

L'Autorità, nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 830 del 27 luglio 2017, ha stabilito che «I bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge».

Capacità tecnico professionale

la giurisprudenza, nel precisare la differenza tra i concetti di servizio “*analogo*” e servizio “*identico*”, ha chiarito che, in chiave di *favor participationis*, deve ritenersi che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a base di gara «se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 18 dicembre 2017 n. 5944) e che «la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche» (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, sentenza 18 novembre 2014, n. 2892) (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 758 del 5 settembre 2018)

Capacità tecnico professionale

L'Autorità, con la delibera n. 688/2018, aderendo a un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Consiglio di Stato n. 695/2016), ha stabilito che quando il bando di gara richiede quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non può, se non con grave forzatura interpretativa, essere assimilata a quella di servizi identici, dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto.

Capacità tecnico professionale

Occorre tuttavia precisare che in determinati casi le stazioni appaltanti possono richiedere che i concorrenti abbiano svolto servizi strettamente analoghi e addirittura “*identici*” a quello oggetto dell’appalto, purché il requisito della stretta analogia risponda ad un precipuo interesse pubblico e sia espressamente richiesto nella legge di gara, in ragione della discrezionalità che compete all’amministrazione circa la migliore determinazione dei criteri e dei parametri discriminanti per la scelta del miglior contraente (*ex multis*, cfr. parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 140 del 20 giugno 2014).

Capacità tecnico professionale

Nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 3 dell'11 gennaio 2017, si è posta anche la questione relativa al triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale. Nel caso di specie, a fronte della previsione, tra gli altri, di requisiti di carattere tecnico-professionale relativamente «alla presentazione dell'elenco delle principali forniture e servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, pari almeno all'importo posto a base di gara, prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari», è emerso il dubbio se per la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati negli ultimi tre anni dovesse farsi riferimento al “triennio precedente” ovvero “agli ultimi tre esercizi”.

L'Autorità, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che, mentre per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, diversamente, per la capacità tecnica e professionale, il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico-finanziaria.

La commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta

le linee guida n. 2 recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*, aggiornate da ultimo con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018, hanno fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicazione dell'art. 95, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 50/2016 considerando che, con l'elenco dei criteri di aggiudicazione dettato all'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, è stata superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione poiché nella valutazione delle offerte tecniche *«possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli»*. L'Autorità ha precisato che *«i profili di carattere soggettivo eventualmente introdotti dalle stazioni appaltanti nella valutazione delle offerte tecniche in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione»*. Sempre secondo le linee guida n. 2, come anche evidenziato nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 472 del 23 maggio 2018, i criteri possono ritenersi connessi all'oggetto dell'appalto in quanto siano *«idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante»*. Nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 712 del 24 luglio 2018, l'Autorità ha espresso il proprio parere sulla legittimità dei criteri di valutazione dell'offerta basati sulle esperienze pregresse del concorrente, con particolare riferimento ai lavori nel settore dei beni culturali.

La commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta

La previsione di profili di valutazione dei requisiti soggettivi dell'offerente sono ammissibili soltanto laddove ci si riferisca al personale direttamente utilizzato nell'esecuzione dell'appalto e soltanto negli appalti di servizi, non nel caso dei lavori, dove il possesso dei requisiti di capacità tecnica è dimostrato obbligatoriamente ed unicamente attraverso l'attestazione SOA e non può essere oggetto di ulteriore valutazione in fase di aggiudicazione, attraverso l'indicazione di precedenti lavori analoghi (c.d. "*principio di sufficienza della SOA*" richiamato nella delibera n. 679/2019 e nella delibera n. 712/2018 sopra citate).

La commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta

È indebito includere, tra i criteri di valutazione delle offerte, elementi attinenti alla capacità tecnica dell'impresa, anziché alla qualità dell'offerta, alla luce dei principi ostativi ad ogni commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e i criteri di valutazione dell'offerta, in funzione dell'esigenza di aprire il mercato e in applicazione del canone della par condicio, vietante asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo. In ogni caso, la possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo riguarda soprattutto gli appalti di servizi e comunque al ricorrere di determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell'attività dell'impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell'offerta (Consiglio di Stato, sentenza 17 gennaio 2018, n. 279).

Consiglio di Stato, sez. V, 24.01.2020 n. 611

A ciò va aggiunto sul piano sistematico che il rigoroso limite entro cui è normativamente ammessa una commistione tra requisiti di carattere soggettivo ed aspetti oggettivi delle offerte è giustificato dall'esigenza, espressa dal comma 1 del medesimo art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, che i criteri di aggiudicazione assicurino “*una concorrenza effettiva*” e che, secondo quanto invece previsto dal comma 2 della medesima disposizione, siano rispettati i “*principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento*”. Le esigenze di effettiva concorrenzialità ed i principi generali ora enunciati impongono che la selezione avvenga per quanto possibile su basi oggettive e che, per contro, i criteri di aggiudicazione non siano preconfezionati in modo di assicurare un vantaggio ad un singolo operatore economico a prescindere dai contenuti delle offerte destinate ad essere presentate nella gara, ovvero che - secondo quanto affermato dal Tribunale - si determinino “*asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo*”.

La predeterminazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale

La predeterminazione dei requisiti speciali di capacità tecnico-professionali nella *lex specialis* appare di fondamentale importanza in quanto pone i concorrenti, a monte della procedura di gara, nella consapevolezza di individuare il ventaglio delle qualifiche richieste.

L'Autorità, al riguardo, ha sostenuto la conformità a legge dell'ipotesi in cui l'avviso di manifestazione di interesse preveda, rispetto al capitolato e al disciplinare di gara, una modalità differente di formulazione della clausola relativa ai requisiti di capacità qualora, nella sostanza, non sia ravvisabile una discrasia concettuale - sussistendo, al contrario, una "*identità di contenuto*" (delibera n. 900 del 17 ottobre 2018).

Similmente, in un caso specifico attinente ad un concorso di idee, l'Autorità ha precisato che qualora il concorso sia finalizzato all'affidamento delle successive fasi di progettazione al vincitore, con procedura negoziata senza bando, la previsione di tale possibilità deve essere esplicitata nel bando ed inoltre tale documento deve espressamente indicare i requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento di tale prestazione.

Trattasi di una precisazione di non scarso rilievo se solo si considera che l'indicazione nel bando di tali elementi incide in maniera determinante sulla platea dei potenziali partecipanti alla procedura di gara (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 414 dell'8 maggio 2019).

Art 80 del D.Lgs 50/2016

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: ... c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità

In particolare: il Grave illecito professionale

► TAR Roma, 11.05.2020 n. 4917

Il Tribunale ritiene di dovere condividere quell'orientamento (anche se non univoco) con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto esistente un limite triennale di rilevanza temporale del fatto astrattamente configurabile quale "grave illecito professionale" ex art. 80 comma 5 lettera c) d.lgs. n. 50/16 decorrente dalla data di accertamento definitivo del fatto stesso ed identificabile, allorché viene in rilievo una sentenza non ostantiva ex art. 80 comma 1 d. lgs. n. 50/16, nella data di pubblicazione della stessa (in questo senso Cons. Stato n. 1605/2020, Cons. Stato n. 5171/19, Cons. Stato n. 2895/19, Cons. Stato n. 6576/18; TAR Puglia - Bari n. 318/2020).

Il Grave illecito professionale

► Consiglio di Stato, sez. V, 06.04.2020 n. 2260

Risponde a logica, prima che a norme, che le misure di self-cleaning (...) abbiano effetto pro futuro, ovvero per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse. È infatti inimmaginabile un loro effetto retroattivo. Solo dopo l'adozione delle misure di self-cleaning la stazione appaltante può dunque essere stimata al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali, posto anche che l'atto sanzionatorio solo remunera una condotta ormai perfezionata in ogni elemento.

Il Grave illecito professionale

► Consiglio di Stato, sez. V, 06.04.2020 n. 2260

- a) *“occorre rilevare che la nozione di errore nell’esercizio della propria attività professionale comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore economico di cui trattasi, la sua integrità o affidabilità”* (par. 29);
- b) *“di conseguenza, la nozione di errore nell’esercizio della propria attività professionale, che è oggetto di un’interpretazione ampia, non può limitarsi ai soli inadempimenti e condotte negligenti commessi nell’esecuzione di un contratto pubblico”* (par. 30);
- c) *“Inoltre la nozione di errore grave deve essere intesa nel senso che essa si riferisce normalmente a un comportamento dell’operatore economico in questione che denoti un’intenzione dolosa o un atteggiamento colposo di una certa gravità da parte sua”*.

Il Grave illecito professionale

► Consiglio di Stato, sez. III, 02.04.2020 n. 2245

Il sequestro penale preventivo dei conti correnti e crediti ex art. 321 c.p. non può ricomprendersi tra le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, che ricomprende situazioni oggetto di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, se sussumibili nella categoria di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la (sua) integrità o affidabilità” dell'operatore economico

Il Grave illecito professionale

► TAR Napoli, 09.03.2020 n. 1066

La normativa comunitaria (art. 57 Direttiva 2014/24/UE), la normativa nazionale (art. 80 co. 5 e co. 10 D.Lgs. 50/2016) e le Linee Guida ANAC, in conclusione, convergono nel senso che il periodo massimo di rilevanza ostativa sulla affidabilità professionale di un provvedimento di risoluzione contrattuale è di tre anni.

Il Grave illecito professionale

► TAR Napoli, 14.01.2020 n. 168

Tuttavia, occorre, altresì, rilevare che l'orientamento che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione (cfr. Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3592; id., V, 25 luglio 2018, n. 4532; id., V, 19 novembre 2018, n. 6530; id. III, 29 novembre 2018, n. 6787 ed altre), è stato oggetto di interpretazione evolutiva. Sono, infatti, stati individuati limiti di operatività di un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, “dato che l'ampia interpretazione anzidetta, come osservato in un condivisibile recente arresto giurisprudenziale, “potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa”(così Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5142)” (Cons Stato, n. 5171/2019, cit.).

Il Grave illecito professionale

► TAR Napoli, 14.01.2020 n. 168

difettano, pertanto, senz'altro i presupposti dell'illecito in relazione alla corrispondente omissione, nella prospettiva della omessa o falsa dichiarazione, in quanto l'annotazione Anac non ha natura sanzionatoria, essendosi il relativo procedimento concluso, come visto, con un'archiviazione. L'annotazione in questione, dunque, è diversa dall'iscrizione dell'impresa nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio, disposta nei casi in cui ANAC eserciti il potere sanzionatorio di cui agli artt. 80, comma 12 e 213, comma 13, d. lgs. n. 50 del 2016;

Il Grave illecito professionale

- ▶ Consiglio di Stato, sez. V, 07.01.2020 n. 70

qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili ...nel caso di omessa dichiarazione è legittimo il provvedimento di esclusione, non sussistendo in capo alla stazione appaltante l'ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente di cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo all'omissione della prescritta dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante

Il Grave illecito professionale

► TAR Salerno, 20.12.2019 n. 2236

È necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino comunque dal Casellario Informativo di ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento. Eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara assumono pertanto rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel casellario. Resta, per contro, preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di valutare autonomamente ai fini escludenti la condotta di un concorrente che abbia reso false e/o omissive dichiarazioni nell'ambito di una precedente gara e non sia stato iscritto nell'indicato casellario, fatta salva ovviamente l'ipotesi in cui perduri, al momento della procedura in corso, la circostanza escludente cui si riferiva l'originaria falsità.

Il Grave illecito professionale

► TAR Napoli, 27.11.2019 n. 5615

Il concorrente è tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi; difatti se si ammette che la stazione appaltante possa nella propria discrezionalità valutare quali illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) risultino ostativi alla partecipazione a gare pubbliche, devono essere, poi, necessariamente posti a carico dell'operatore obblighi dichiarativi più ampi che investano le pregresse vicende professionali potenzialmente rilevanti per la valutazione della sua integrità e affidabilità.

***L'affidamento degli
incarichi di consulenza
legale e di patrocinio***

La difesa in giudizio

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato e di quelle non statali autorizzate ai sensi dell'articolo 43 del citato regio decreto, spetta all'Avvocatura dello Stato ed è possibile richiedere l'assistenza di avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali (ad esempio, in caso di conflitto di interessi), previa in ogni caso l'acquisizione del parere dell'Avvocato generale dello Stato per le Amministrazioni statali o, per le amministrazioni non statali autorizzate al patrocinio, dell'organo di vigilanza in ipotesi diversa dal conflitto di interesse

La difesa in giudizio

L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante medesima. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico.

La difesa in giudizio

Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), quindi di contratti esclusi dalla normativa appalti, esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrano negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici

La difesa in giudizio

L'obbligo di previa “gara” per l'attribuzione dell'incarico di difesa in giudizio, così come per l'attribuzione dell'incarico di consulenza o di assistenza specialistica sul singolo affare, non è affatto imposto dall'ordinamento (europeo, nazionale o professionale) e la prestazione dell'avvocato ben può essere richiesta dalle pubbliche amministrazioni (al pari di ogni altro soggetto) in ragione dell'imprescindibile natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra l'avvocato ed il cliente rappresentato e difeso.

Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018)

Gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale - ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici - in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *"solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"*.

All'intuitus personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato.

E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico.

E poi, rileva la Corte, c'è un ulteriore profilo. I servizi legali possono partecipare, *"direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche"*: ciò che pure li rende incomparabili con ogni altro servizio

PRINCIPI

Anche se non viene fatta una gara, vanno rispettati i principi dell'azione amministrativa.

Un'amministrazione deve comunque rispettare i principi generali dell'azione amministrativa, cioè quelli dell'articolo 1 della legge 241, e rendere le sue scelte verificabili sotto il profilo della congruità

Gli affidamenti che costituiscono appalto di servizi

Tra i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici.

I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione, come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore.

Gli affidamenti che costituiscono appalto di servizi

Anche per tali affidamenti è richiesta una preventiva analisi che dimostri l'assenza di professionalità interne alla stazione appaltante e, quindi, la imprescindibile necessità di acquisire all'esterno “il servizio”; è interessante notare la previsione per cui, nelle stazioni appaltanti che non hanno il patrocinio dell'Avvocatura interna, spetti all'Organo di vigilanza attestare tale necessità.

La singola consulenza legale che l'amministrazione conferisce all'avvocato è un appalto?

L'incarico conferito ad hoc all'avvocato costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi) del Codice dei contratti pubblici.

Diversamente, l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto vero e proprio, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio)

I Requisiti

Assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale. Per i primi, la stazione appaltante dovrà richiedere l'iscrizione in Albi o Elenchi laddove necessaria per l'espletamento del servizio legale oggetto di affidamento. Per la capacità tecnica e professionale, da individuare in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, le stazioni appaltanti potranno richiedere l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico. Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria possono essere richiesti livelli minimi di fatturato globale, che devono comunque essere proporzionati al valore dell'affidamento

I Requisiti

Per consentire la partecipazione alla selezione di giovani professionisti, in alternativa al fatturato, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale una copertura assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali delle polizze superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.”

Le società tra professionisti

I requisiti consistenti nell'esecuzione di servizi analoghi e nel possesso di un determinato fatturato sono riferiti, in caso di professionista singolo, alla persona fisica; in caso di associazioni di professionisti, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; in caso di società tra avvocati, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 24 del decreto legislativo 2

I criteri di valutazione

I criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti: a) professionalità e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento; b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dal progetto globale dei servizi offerti e dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, in grado di soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante; c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica; d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare.

La comprovata esperienza

Per consolidata giurisprudenza, quando il bando di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi analoghi rispetto a quelli oggetto di affidamento, **NON** è consentito escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né è consentito assimilare il concetto di servizi «analoghi» a quello di servizi «identici»

Art. 12 Legge 22 maggio 2017 n. 81 cd. Jobs act del lavoro autonomo

Le stazioni appaltanti debbono «promuovere» la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, consentendo la possibilità di concorrere alle procedure di affidamento

CdS n. 279/2018

“... secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa la possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo riguarda solo gli appalti di servizi e sempre che ricorrano determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta; inoltre, lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo...”

Devono essere rispettati l'equo compenso e i parametri

L'art. 19 quaterdecies, co. 3, del d.l. 16.10.2017 n. 148, conv. l. 4.12.2017 n. 172 stabilisce che la pubblica amministrazione “*garantisce il principio dell'equo compenso*”, nel rapporto con la generalità dei professionisti: il che, evidentemente, significa che deve farne applicazione

L'equo compenso

L'art. 13 bis della legge professionale forense n. 247/2012 stabilisce che l'equo compenso è quello “conforme” ai parametri. Se si è dentro ai parametri, in altre parole, il compenso deve ritenersi non iniquo. E comunque sotto ai limiti non si può andare: il d.m 10.3.2014 n. 55, quale modificato dal d.m 8.3.2018 n. 37, disciplina i parametri prevedendo in particolare l'inderogabilità dei minimi

L'equo compenso

La mancata applicazione del combinato disposto di cui alla disciplina dell'equo compenso ed alla modificata disciplina dei parametri determina quindi violazione di legge (oltre che - da altro punto di vista - potendo in ipotesi integrare un comportamento di rilevanza disciplinare per il legale coinvolto).

La posizione consolidata della Corte dei conti

Corte Conti, (Friuli-Venezia Giulia) sez. reg. giurisd., 26/09/2012, n.96

In tema di conferimento d'incarichi a soggetti esterni alla p.a., l'esercizio del relativo potere può essere ritenuto legittimo a condizione che "l'oggetto della prestazione richiesta corrisponda a obiettivi e progetti determinati, in coerenza con specifiche esigenze dell'Amministrazione"; che si sia accertata la "impossibilità di far fronte a tali esigenze mediante l'utilizzo prioritario delle risorse umane disponibili all'interno dell'ente"; che si sia valutata la "competenza professionale dei candidati attraverso procedure di confronto comparativo"; che il compenso sia stato determinato "sulla base dei criteri dettati dal legislatore in relazione agli effettivi contenuti del contratto"; che si sia verificata con rigore la "compatibilità dei relativi oneri con il

Corte Conti sez. I, 27/12/2011, n.577

In generale, i presupposti di legittimità per il conferimento da parte di una p.a. di incarichi professionali esterni e per la stipula di contratti di collaborazione sono così riassumibili: 1) l'oggetto dev'essere corrispondente alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 2) è necessario il preventivo accertamento, da parte dell'amministrazione conferente, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno; 3) la prestazione dev'essere di durata temporanea, con conseguente necessaria predeterminazione del termine di scadenza, per cui non sono consentiti incarichi generici rinnovabili a tempo indefinito; 4) la prestazione dev'essere "altamente qualificata": la professionalità coinvolta dovrà risultare da un apposito procedimento di verifica di evidenza pubblica, idoneo a dimostrare "erga omnes" la specifica esperienza del soggetto incaricato.

IL CODICE DI COMPORAMENTO

IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il codice nazionale ha natura regolamentare e definisce i doveri minimi che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

IL CODICE DI COMPORTAMENTO

i codici di comportamento delle singole amministrazioni, nell'integrare e specificare le regole del codice, non possono però scendere al di sotto dei «doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare». In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato nel parere 21 febbraio 2013 n. 97, reso sullo schema di DPR recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, chiarendo che «i codici di comportamento delle singole amministrazioni possono integrare e specificare le regole del Codice, ma non attenuarle»

Gli enti tenuti all'adozione dei codici di amministrazione

- ▶ Le pubbliche amministrazioni
- ▶ Le Autorità amministrative indipendenti
- ▶ Gli enti pubblici economici
- ▶ Le società in controllo pubblico e gli altri enti di cui all'articolo 2-bis, co.2, del d.lgs. 33/2013
- ▶ Società partecipate da pubbliche amministrazioni ed altri enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013)

Codici di comportamento

Definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ciascuna amministrazione adotta un proprio Codice di Comportamento che integri e specifichi il DPR 62/2013, e la cui violazione integra responsabilità disciplinare

Le categorie di personale tenute al rispetto dei codici di comportamento

- ▶ dipendenti pubblici contrattualizzati (dipendenti, dirigenti, titolari di incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni)
- ▶ dipendenti in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001
- ▶ coloro che, pur estranei alla PA, sono titolari di un rapporto di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo con essa, cui il codice si applica nei limiti “della compatibilità”

Soggetti esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione delineato dal d.P.R. 62/2013

- ▶ titolari di organi di diretta espressione di rappresentanza politica, cioè gli organi politici elettivi
- ▶ Commissari straordinari che, nominati dal governo, sostituiscono uno o tutti gli organi di vertice dell'Amministrazione (e assimilabili ai primi);
- ▶ Presidenti o componenti degli organi di governo delle Autorità Amministrative Indipendenti.

Codici di comportamento

La l. n. 190 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con d.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare.

Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”.

CONTROLLI SULL'OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il RPCT verifica annualmente il livello di attuazione del Codice, rilevando, a titolo esemplificativo, il numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate, le aree di attività in cui maggiormente si concentra il più alto tasso di violazioni, provvedendo alla comunicazione di tali dati all'ANAC, assicurando che i dati siano considerati in sede di aggiornamento sia del PTPC sia del codice stesso, dandone pubblicità sul sito istituzionale

CONTROLLI SULL'OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il RPCT, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, ha il potere di attivare, in raccordo con l'Ufficio Disciplina, le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale

CONTROLLI SULL'OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il controllo sull'attuazione e sul rispetto dei codici è poi assicurato dai responsabili gerarchici che dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento da parte dei dipendenti sottoposti

CONTROLLI SULL'OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il controllo sull'operato dei responsabili gerarchici è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance

LA VIOLAZIONE DEL CODICE

Costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del relativo procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni

CODICE DI COMPORTAMENTO

I codici di comportamento non vanno confusi, come spesso l'Autorità ha riscontrato, con i codici “etici”, “deontologici” o comunque denominati.

IL CODICE ETICO

I codici etici hanno una dimensione “valoriale” e non disciplinare e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento, rimessi alla autonoma iniziativa di gruppi, categorie o associazioni di pubblici funzionari. Contali codici vengono individuate anche sanzioni etico-morali che vengono irrogate al di fuori di un procedimento di tipo disciplinare, in quanto fondate essenzialmente sulla riprovazione che i componenti del gruppo esprimono in caso di violazione delle regole autonomamente fissate.